

KERIGMA

Ass. Promozione Sociale



Viale del Sole, 3
12038 SAVIGLIANO (CN)

CF 95019990043
www.retekerigma.it
ass.kerigma@gmail.com

VERBALE di ASSEMBLEA Straordinaria

Associazione di Promozione Sociale KERIGMA – Savigliano

In data 02 Giugno 2024, alle ore 14.30 presso la Località Comba fraz. Melle, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Kerigma, per deliberare in merito ai seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione alle variazioni dello statuto
- 2) Varie ed eventuali

Prende la parola la Presidente Romina TESTA che chiama a fungere da verbalizzante il sig. Fabio SCHIAVONE, il quale accetta.

La Presidente, constata e fa constatare che:

- Sono presenti in proprio o per delega nr. 88 associati su un totale di nr. 117 convocati
- Tutti i presenti si sono dichiarati adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno
- L'Assemblea si riunisce in seconda convocazione in quanto la prima adunanza, convocata per il 31/05/2024 ore 9.30, è andata deserta.

La Presidente dichiara pertanto la seduta validamente costituita e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al primo punto all'ordine del giorno La Presidente illustra i motivi per cui è opportuno che l'associazione assuma la qualifica di Associazione di Promozione Sociale mediante l'iscrizione al RUNTS.

I Presenti, ascoltato quanto esposto dalla Presidente, deliberano di procedere con la richiesta di iscrizione al Registro e danno mandato alla Presidente, dell'espletamento di tutte le pratiche necessarie.

Al secondo punto all'Ordine del Giorno la Presidente informa i presenti sulla necessità, ai fini dell'iscrizione al RUNTS discussa al precedente punto, di apportare alcune modifiche allo statuto al fine di uniformarlo alle specifiche dettate dal D.Lgs 117/2017. A tal fine la Presidente dà lettura

della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo ed invita l'assemblea a deliberare in merito alle modifiche.

Dopo breve confronto, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto così come illustrato dalla Presidente e dà mandato a quest'ultima, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, all'espletamento di tutte le pratiche necessarie al fine della sua registrazione presso gli organi competenti.

Non essendovi altro da deliberare, previa stesura e lettura del presente verbale di assemblea, alle ore 15 e minuti 45 l'Assemblea viene sciolta.

Melle, li 02/06/2024

La Presidente

Romina TESTA

Testa Romina

Il Segretario dell'Assemblea

Fabio SCHIAVONE

Fabio Schiavone

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo

Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 08/07/2026 al n. 803 Ser. 3

Esatte Euro 111,59 (QUATTROCENTOUNDIC, 59)

IL FUNZIONARIO
Donatella ALLAIS



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
KERIGMA APS

ART.1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla Legge, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione culturale "KERIGMA APS".
2. L'Associazione è organizzata sotto forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'Art. 35 e seguenti del Codice del Terzo Settore.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nei registri operanti medio tempore.
4. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Savigliano. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, se avviene all'interno dello stesso Comune. La variazione della sede in altro comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica statutaria.
6. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 20 comma 1, del presente statuto.

ART.2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà e promozione sociale, si prefigge in primo luogo di ricercare, perseguire e promuovere stili di vita ecologici, in relazione alla proposta cristiana.
2. L'Associazione è apartitica, apolitica ed a struttura democratica, senza scopo di lucro. Ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.
3. L'Associazione ha esclusiva finalità di natura culturale e sociale, che persegue attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione in particolare persegue le finalità di:

- ricercare, perseguire e promuovere stili di vita ecologici tramite la spinta del potere emancipativo e proattivo che scaturisce dalla partecipazione alla proposta associativa. Nello specifico l'associazione si caratterizza nel richiedere agli associati di incarnare nel proprio stile di vita e nel proprio ambiente le proposte e le linee emerse dalla ricerca di cui sopra, garantendo loro la libertà di interpretare con il proprio stile e la propria sensibilità tale applicazione.



- Promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio di beni e servizi di qualità, rispettosi dell'ambiente ed al giusto prezzo.

ART.3 - Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma precedente l'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pone in essere le seguenti attività:

- Organizzazione di momenti di incontro, studio, riflessione e sperimentazione riguardanti tutto ciò che può incidere su uno stile di vita ecologicamente compatibile nei suoi vari aspetti (relazionali, sociali, economici, spirituali, politici, psicologici, culturali, sanitari, nutrizionali, ambientali etc.);
- Gestione di attività seminariali, editoriali, mostre, dibattiti e convegni;
- Organizzare cicli di film, concerti, iniziative musicali e teatrali;
- Stimolare e gestire reti di servizi, di sostegno e di mutuo aiuto;
- Stimolare e supportare interventi preventivi, educativi, formativi, riabilitativi e terapeutici in linea con le finalità associative;
- Promuovere iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
- Promuovere iniziative di turismo sociale e culturale in Italia o all'estero;
- Promuovere ed aderire ad iniziative di salvaguardia e gestione di beni ambientali e paesaggistici e di qualsiasi forma di tutela del territorio e della natura;
- Preservare e mantenere viva la cultura della terra, della lingua, del lavoro e della fede tramite iniziative rivolte alla conservazione e riqualificazione dei luoghi delle

R

Albu

strutture e delle usanze che ne tramandano la storia;

- Gestire ed utilizzare spazi e locali detenuti dall'Associazione a qualsiasi titolo, al fine dello svolgimento di attività di interesse generale, attività ludiche, ricreative e aggregative a favore dei soci, bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
- Promuovere e gestire Gruppi di Acquisto Solidali con lo scopo di:
 - Organizzare l'approvvigionamento per gli associati di quanto si ritenga utile per una corretta alimentazione, abbigliamento, arredamento, tecnologie e manutenzione della casa, sistemi di spostamento attraverso un equo rapporto tra produttori e consumatori;
 - Sostenere anche i piccoli produttori prevalentemente locali (in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici ed ecocompatibili) stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
 - Sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;
 - Collaborare alla realizzazione di reti di economia solidale sul territorio con altri soggetti;
 - Promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole nella direzione di modelli sociali e culturali inclusivi.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART.4 - Patrimonio e bilancio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - eventuali finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed enti;
 - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
 - proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;



- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
 - proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione unitamente al bilancio d'esercizio.
 5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 6. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

T
R



4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio direttivo.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;I soci minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari o comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

T

[Handwritten signature]

Art. 8 – Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 9 - Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 10 - Sostenitori

1. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 11 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art.36 comma 1 del Codice.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;



- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017.

Art. 13 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria dei Soci

2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;



- elegge i componenti dell'Organo di controllo, se nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art.30, comma 2, del DLgs.117/2017);
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 13 del presente Statuto.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 membri, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno al futuro Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente ed il Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti, nel relativo ordine di preferenza. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i nuovi membri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'assemblea viene convocata con urgenza e provvede alla surrogia mediante elezione.



5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea viene convocata con la massima urgenza e provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 8, dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 17 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente;
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 18 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato al superamento dei limiti di cui all'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017, viene eletto dall'Assemblea e può essere monocratico.
2. I membri dell'Organo di controllo devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento degli eventuali Comitati Tecnici e ne nomina i rispettivi coordinatori.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del

patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

La Presidente

La Vicepresidente

TESTA ROMINA

MINA MARIANNA

Testa Romina

Marianna Mina

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo

Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 08/07/2024 al n. 803 Ser. 3
Esatto Euro 111,59 (QUATTROCENTO UNDICI 59)

IL FUNZIONARIO
Donatella ALLAIS



